



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Procedimento disciplinare n. 41S-2019 - a carico del minore [REDACTED]
(nato il [REDACTED] tessera [REDACTED])

relativo ai fatti accaduti il giorno 6 luglio 2019, durante lo svolgimento presso il Golf Club Pustertal della gara "Waink's Friends"

* * *

Con rapporto informativo del 20 luglio 2019 il sig. Georg Beikircher, Direttore del Golf Club Pustertal, riferiva che, dopo la consegna degli scores, la giocatrice L. [REDACTED] facente parte del flight in cui aveva giocato il minore [REDACTED], aveva chiesto di controllare se lo stesso alla buca 7, ove aveva giocato una palla sbagliata (quella appunto della sig.ra E. [REDACTED]), correggendo poi l'errore come previsto dalle Regole, avesse aggiunto 2 colpi di penalità, accertando che ciò non era avvenuto; riferiva la sig.ra E. [REDACTED] che l'applicazione in tal caso della Penalità Generale (2 colpi) le era stata riferita dallo Starter della gara (che aveva anche contattato telefonicamente il Direttore), alla quale la stessa si era rivolta per conoscere quali fossero le conseguenze del gioco di un palla sbagliata.

Il giocatore veniva quindi convocato ed informato delle conseguenze per non essersi applicato la penalità e [REDACTED] aveva dichiarato di comprendere la situazione, che comportava anche la sua squalifica dalla gara.

Nel rapporto si riferiva anche del contrasto tra l'affermazione della sig.ra E. [REDACTED] - di avere riferito quanto appreso dallo Starter, cioè dell'applicazione della penalità - e quelle degli altri giocatori, nessuno dei quali ricordava di averla sentita.

Lo scrivente Giudice, considerata l'esperienza del minore, giocatore con un buon livello di hcp EGA (8), che certamente non poteva avere ignorato le conseguenze del gioco di una palla sbagliata, e considerata la particolarità di un episodio del genere, che non sfugge alla memoria né di chi gioca una palla sbagliata, né degli altri giocatori, ha ritenuto di poter dubitare che [REDACTED] abbia intenzionalmente deciso di non applicarsi la relativa penalità, omissione che



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

sarebbe balzata all'attenzione degli altri giocatori del suo flight, in particolare di colei la cui palla era stata erroneamente giocata, e ha quindi ipotizzato che l'omissione, più che volontaria, sia stata conseguenza di dimenticanza o distrazione, e quindi di natura colposa.

In data 23 luglio 2019 veniva inviato al Sig. [REDACTED], padre esercente la patria potestà sul minore indagato, ed al Golf Club Pustertal, Circolo di appartenenza del minore, il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia - previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito, consistente nella violazione della Regola del Golf 3-3b, per avere colposamente sottoscritto e consegnato uno score riportante il punteggio in una buca inferiore a quello effettivo, come conseguenza del mancato inserimento dei due colpi di Penalità Generale, ed indicazione delle pene edittali previste per l'illecito (peraltro doloso) previsto dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia - fissava per il giorno 27 agosto 2019 la data per la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio e la pena della squalifica temporanea per il periodo di mesi 3 che in tal caso sarebbe stata applicata.

Ai fini della determinazione della ipotetica sanzione da irrogare in concreto si era tenuto conto dell'assenza di precedenti, della giovane età e della natura colposa dell'illecito.

Nei termini previsti dall'art. 43 del Regolamento di Giustizia il genitore esercente la patria potestà sul minore [REDACTED] chiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore [REDACTED] per l'illecito contestatogli, ritenuto sussistere giusti motivi e circostanze da valutare ai sensi del comma 2 dell'art. 20 e del comma 2 dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della sanzione,

commina

al minore [REDACTED], nato il [REDACTED], tessera [REDACTED], la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per il periodo di mesi 3 (due).

Verona, 2 settembre 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Si provvede a correggere un refuso nel suesteso decreto sanzionatorio, laddove all'ultima riga contiene, nella indicazione in lettere della durata della squalifica temporanea irrogata, la specificazione "due" anziché "tre", come avrebbe dovuto essere indicato e come chiaramente risulta, oltre che dal numero "3" in cifra che precede l'errata specificazione in lettere, anche dalla indicazione del contenuto della proposta formulata con il decreto di fissazione della data per la decisione.

Verona, 2 settembre 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella